



DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno VI

Mogadiscio, 20 Giugno 1967

Suppl. n. 4 al n. 6

Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero—Arretrati il doppio—**ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 160. Estero Sh. So. 150—L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati—**INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2—Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari.

SOMMARIO

PARTE PRIMA


LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 Febbraio 1967, n. 14 — <i>Relativa al Controllo dei Prezzi delle merci di prima necessità.</i>	Pag. 3
LEGGE 14 Giugno 1967, n. 15 — <i>Disegno di Legge relativo all'Emendamento alla Legge 15 Febbraio 1967, 14, Controllo dei prezzi delle merci di prima necessità.</i>	» 7
DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 24 Aprile 1967, n. 87 — <i>Proroga del termine per l'elezione del nuovo Consiglio Municipale di Afgoi.</i>	» 8
DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 24 Aprile 1967, n. 88 — <i>Proroga del termine per l'elezione del nuovo Consiglio Municipale di Baidoa.</i>	» 9
DECRETO DEL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI E TRASPORTI 1 Giugno 1967, n. 89 — <i>Segnalazioni contratti autotrasporti terrestri della merce e relative tariffe.</i>	» 10

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVI, VARIE

N. N.



9512J
MAY 22 1968

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 Febbraio 1967, n. 14.

Legge relativa al Controllo dei prezzi delle merci di prima necessità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale,

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. E' istituito un Comitato Consultivo per il controllo dei prezzi delle merci di prima necessità con la seguente composizione:

1. — Direttore Generale del Ministero dell'Industria e Commercio — Presidente;
2. — Direttore del Dipartimento Commercio — V. Presidente;
3. — Capo Sezione del Commercio Interno del Ministero industria e Commercio — Membro;
4. — Un Rappresentante del Ministero dell'Agricoltura e Zootecnia — Membro;
5. — Un Rappresentante del Ministero delle Comunicazioni e Trasporti — Membro;
6. — Un Rappresentante del Ministero della Sanità e Lavoro — Membro;
7. — Un Rappresentante del Ministero delle Finanze — Membro;
8. — Un Rappresentante del Municipio — Membro;
9. — Un Rappresentante della Camera di Commercio — Membro.

2. Il Comitato Consultivo ha il compito di consigliare e di proporre al Ministero dell'Industria e Commercio circa le misure atte a disciplinare l'approvvigionamento, la distribuzione ed il trasporto di merci di prima necessità, nonché il commercio ed il prezzo di vendita delle medesime e qualsiasi altra pertinente questione che venga sottoposta dal Ministro dell'Industria e Commercio.

Art. 2

1. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
2. Considerato la necessità di un controllo immediato dei prezzi delle merci di prima necessità, il Presidente può provvedere alla convocazione del Comitato e fissare qualsiasi data.
3. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei membri.
4. — In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente.

Art. 3

Ai fini della presente Legge, per «merci di prima necessità» s'intendono le merci elencate nella Tabella allegata, e qualsiasi altro articolo che il Ministro dell'Industria e Commercio, sentito il Comitato Consultivo di cui al precedente articolo 1, dichiara con suo decreto essere di prima necessità.

Art. 4

1. Ove lo ritenga necessario o utile per assicurare la disponibilità, l'approvvigionamento o una maggiore fornitura di merci di prima necessità, o per garantire l'equa distribuzione e la vendita a prezzo ragionevole, il Ministro dell'Industria e Commercio, sentito il Comitato Consultivo, può provvedere con decreto a regola l'approvvigionamento, la distribuzione e la vendita il commercio di dette merci.
2. Indipendentemente dai poteri generali attribuitigli dal precedente comma (1) il Ministro dell'Industria e Commercio può, con proprio decreto:
 - (a) sottoporre a controllo i prezzi di acquisto e di vendita di merci di prima necessità;
 - (b) disciplinare, mediante il rilascio di licenze o permessi l'approvvigionamento, la distribuzione, l'assegnazione, l'acquisto, l'uso e il consumo di merci di prima necessità;
 - (c) proibire che non vengano messe in vendita merci di prima necessità normalmente destinate alla vendita;
 - (d) disporre la vendita a prezzi equi di scorte di merci di prima necessità;

- (e) disciplinare e vietare qualsiasi tipo di transazione commerciale o finanziaria relativa a merci di prima necessità, che, secondo il parere del Ministro dell'Industria e Commercio, sono, o potrebbero essere dannose all'interesse pubblico;
- (f) ordinare la raccolta di informazioni e dati statistici onde regolamentare o vietare una delle attività sopra citate;
- g) disporre che quanti si occupano della fornitura, distribuzione o commercio di merci di prima necessità dichiarino i quantitativi in loro possesso, tengano o presentino per la verifica registri, contabilità e documentazione relativi alle loro attività commerciali e forniscono qualsiasi altra informazione al riguardo.

Art. 5

Contro i decreti del Ministero dell'Industria e Commercio che fissano i prezzi delle merci di prima necessità emanati ai sensi della presente legge, è ammesso ricorso alla Corte Suprema per motivi di diritto e di fatto.

Art. 6

1. Il Ministro dell'Industria e Commercio, nomina con proprio decreto, i Comitati Regionali del Controllo dei prezzi. In ogni regione, il Governatore sarà il Presidente del Comitato del Controllo dei prezzi che sarà costituito:

- a) rappresentanti dei Ministeri Economici;
- b) rappresentanti del Ministero della Sanità e Lavoro;
- c) rappresentanti del Municipio del Capo Luogo.

2. Con provvedimento del Ministero dell'Industria e Commercio, sarà reoalta la competenza dei Comitati di cui al paragrafo precedente, nonchè gli aspetti procedurali relativi al funzionamento dei medesimi.

Art. 7

- 1. a) Chiunque contravviene ad un decreto emanato ai sensi dell'art. 4 (2) - (b) e (e) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Sh. So. 500 o con entrambe le pene;
- b) Chiunque contravviene ad un decreto emanato ai sensi dell'art. 4 - (2) - (e) è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a Sh. So. 1.000 o con entrambe le pene;
- c) Chiunque contravviene ad un decreto emanato ai sensi dell'art. 4 - (2) - (d) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Sh. So. 500 o con entrambe le pene;

d) Chiunque contravviene ad un decreto emanato ai sensi dell'art. 4 - (2) - (g) è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a Sh. So. 1.000 o con entrambe le pene.

2. Chiunque contravviene alla presente legge o ai regolamenti emanati in base alla legge stessa, è punito, ove non sia prevista una pena specificata, con l'ammenda fino a Sh. So. 500.

Art. 8

Il Ministro dell'Industria e Commercio, sentito il Comitato Consultivo per il controllo delle merci di prima necessità, può emanare regolamenti per l'esecuzione della presente legge.

Art. 9

E' abrogata ogni legge o disposizione di legge contraria o incompatibile con la presente legge.

Art. 10

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 15 Febbraio 1967.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dell'Industria e Commercio
ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

T A B E L L A

1. **Generi alimentari.**
2. **Bevande analcoolische.**
3. **Medicinali.**
4. **Articoli di abbigliamento.**

LEGGE 14 Giugno 1967, n. 15.

Disegno di legge relativo all'Emendamento alla Legge n. 14 del 15 Febbraio 1967, Controllo dei prezzi delle merci di prima necessità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I seguenti articoli sono inseriti nella Legge n. 14 del 15 Febbraio 1967, relativa al controllo dei prezzi delle merci di prima necessità:

Art. 8

1. Lo Stato di Emergenza è proclamato nel caso in cui si verifichi o si preveda che si verificherà grave scarsità di merci di prima necessità.

2. Tale Stato di Emergenza è proclamato con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Industria e Commercio, sentito il Consiglio dei Ministri.

3. Il Decreto Presidenziale che proclama lo Stato di Emergenza deve indicare la durata dello stesso.

Art. 9

Chiunque, durante lo Stato di Emergenza di cui al precedente articolo, viola i decreti emanati a norma dell'art. 4, comma 2 della Legge n. 14 del 15 Febbraio 1967, relativa al controllo dei prezzi delle merci di prima necessità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o tale pena detentiva non è commutabile in pena pecuniaria. In tali casi il mandato di cattura è obbligatorio.

Art. 10

Se, durante lo Stato di Emergenza, merci di prima necessità vengono accaparrate in contravvenzione ad un decreto emanato dal Ministro dell'Industria e Commercio, le merci così accaparrate sono confiscate per ordine del Tribunale competente.

Art. 11

Le licenze, i permessi e le altre autorizzazioni rilasciate a persona condannata a norma dell'articolo precedente, sono revocate; e nuove licenze, permessi e altre autorizzazioni non possono essere rilasciate a dette persone per un periodo di cinque anni dalla data della condanna.

Art. 12

Durante lo Stato di Emergenza di cui alla presente Legge, il Ministro della Giustizia e Affari Religiosi può, con proprio decreto, istituire presso i Tribunali Regionali, speciali sezioni aventi giurisdizione sui reati commessi in violazione dei decreti emanati dal Ministro dell'Industria e Commercio.

Art. 2

Gli articoli 8, 9 e 10 della Legge n. 14 del 15 Febbraio 1967 concernente il controllo dei prezzi delle merci di prima necessità, assumono la nuova denominazione di articoli 13, 14 e 15.

Art. 3

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 14 Giugno 1967.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dell'Industria e Commercio
ABDULLAHI ISSA MOHAMED

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO

24 Aprile 1967, n. 87.

Proroga del termine per l'elezione del nuovo Consiglio Municipale di Afgoi.

IL MINISTRO

VISTO il proprio Decreto n. 266861 con quale è stato prorogato in altri sei mesi il termine previsto dalla Legge 14 Agosto 1963 n. 19, per l'elezione del nuovo Consiglio Municipale di Afgoi;

CONSIDERATO che il bilancio 1967 del Ministero dell'Interno non reca alcuna disponibilità finanziaria per sostenere l'onere derivante da consultazioni elettorali, non essendo stato iscritto in Bilancio alcuna norma per tale finalità;

IN VIRTU' dei poteri conferiti dalla Legge 13 Luglio 1965, n. 15 che modifica il paragrafo 2 dell'Art. 44 della Legge 14 Agosto 1963, n. 19, dando la facoltà di prorogare il termine previsto per l'indizione delle elezioni;

DECRETA:

Art. 1

Il termine previsto dalla Legge 14 Agosto 1963, n. 19, per elezione del nuovo Consiglio di Afgoi, è prorogato di altri sei mesi.

Art. 2

Nella funzione di Commissario straordinario per l'esercizio delle attribuzioni, dei compiti e dei poteri del disciolto Consiglio Municipale di Afgoi viene riconfermato il Sig. Ahmedei Mohamed Nur, Commissario Distrettuale di Afgoi.

Art. 3

Il presente Decreto ha ricorrenza alla scadenza di un semestre della applicazione del citato Decreto n. 266861 del 25 Ottobre 1966 con il quale era stato disposto la seconda proroga del termine previsto dalla Legge 14 Agosto 1963, n. 19, per elezione del nuovo Consiglio Municipale di Afgoi.

Mogadiscio, li 24 Aprile 1967.

IL MINISTRO

Abdulcadir Mohamed Aden

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 31.
Mogadiscio, li 7 Giugno 1967.*

Il Magistrato ai Conti:
MOHAMED AHMED ABDILLEH

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO

24 Aprile 1967, n. 88.

Proroga del termine per l'elezione del nuovo Consiglio Municipale di Baidoa.

IL MINISTRO

VISTO il proprio Decreto n. 266862 con quale è stato prorogato in altri sei mesi il termine previsto dalla Legge 14 Agosto 1963 n. 19 per l'elezione del nuovo Consiglio Municipale di Baidoa.

CONSIDERATO che il bilancio 1967 del Ministero dell'Interno non reca alcuna disponibilità finanziaria per sostenere l'onere derivante da consultazioni elettorali, non essendo stato iscritto in bilancio alcuna norma per tale finalità.

IN VIRTU' dei poteri conferiti dalla Legge 13 Luglio 1965, n. 15, che modifica il paragrafo 2 dell'art. 44 della legge 14 Agosto 1963, n. 19, dando la facoltà di prorogare il termine previsto per l'indizione delle elezioni;

DECRETA:

Art. 1

Il termine previsto dalla legge 14 Agosto 1963, n. 19, per elezione del nuovo Consiglio di Baidoa, è prorogato di altri sei mesi.

Art. 2

Nella funzione di Commissario straordinario per l'esercizio delle attribuzioni, dei compiti e dei poteri del disciolto Consiglio Municipale di Baidoa viene riconfermato il Sig. Abanur Ali Mohamed, Vice Governatore dell'Alto Giuba.

Art. 3

Il presente Decreto ha ricorrenza alla scadenza di un semestre della applicazione del citato Decreto n. 266862 del 25 Ottobre 1966 con il quale era stato disposto la seconda proroga del termine previsto dalla Legge 14 Agosto 1963, n. 19, per elezione del nuovo Consiglio Municipale di Baidoa.

Mogadiscio, li 24 Aprile 1967.

IL MINISTRO

Abdulcadir Mohamed Aden

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 32.

Mogadiscio, li 7 Giugno 1967.

Il Magistrato ai Conti:

MOHAMED AHMED ABDILLEH

DECRETO DEL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI E TRASPORTI

1 Giugno 1967, n. 89.

segnalazioni contratti autotrasporti terrestri della merce e relative tariffe.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. 77 e 83, secondo comma della Costituzione,

VISTO il D. L. 7 Febbraio 1965, n. 1 «Modificazione alla legge 1 Giugno 1962, n. 14 relativa all'Ordinamento del Governo»;

VISTO il verbale n. MCT-CT-1-T del 28-1-1967 della Commissione all'uopo istituita;

RITENUTO necessario sovrintendere e coordinare l'attività degli autotrasportatori di merci nel territorio della Repubblica;

SENTITO il parere espresso dalla Commissione suddetta;

DECRETA:

Art. 1

E' reso obbligatorio a tutte le imprese pubbliche o private di segnalare al Ministero delle Comunicazioni e dei Trasporti — Servizio Trasporti Civili, tutti i contratti esistenti e da stipulare relativi a trasporti terrestri di merce o materiale di qualsiasi natura o dimensioni.

E' di esclusiva competenza del Servizio Trasporti Civili, provvedere la distribuzione di qualsiasi carico proveniente dagli Enti Pubblici o Privati, alle varie Società Cooperative Autotrasportatori ingaggiate al Servizio stesso.

Art. 2

Con decorrenza immediata le tariffe di trasporto delle merci sono stabilite come dall'apposita tabella che si allega in copia.

Art. 3

Per le località non indicate nell'allegato tabella annessa al presente Decreto, la tariffa del trasporto potrà essere concordata di volta in volta con l'Autotrasportatore, in consultazione con il Servizio Trasporti Civili, tenendo per base le suddette tariffe in relazione al chilometraggio da percorrere.

Art. 4

Il presente Decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 1 Giugno 1967.

IL MINISTRO
Aden Issak

**ELENCO DELLA TARIFFA DEI TRASPORTI TERRESTRI STABILITA
DALL'APPOSITA COMMISSIONE ALL'UOPO INCARICATA**

		per quintale	Sh.	So.	
Mogadiscio	— Giouhar				2,50
»	— Adalle	»	»	»	7,00
»	— Bulo Burti	»	»	»	6,00
»	— El Bur	»	»	»	10,00
»	— Dusa Maiei	»	»	»	12,00
»	— El Dere	»	»	»	8,00
»	— Galcaio	»	»	»	18,00
»	— Garoe	»	»	»	23,00

»	— Gardo	»	»	»	»	27,00
»	— Bosaso	»	»	»	»	35,00
»	— Scuciuban	»	»	»	»	40,00
»	— Belet Uen	»	»	»	»	8,00
»	— Fer Fer	»	»	»	»	12,00
»	— Aigoì	»	»	»	»	1,50
»	— Uanle Uen	»	»	»	»	3,00
»	— Bur Acaba	»	»	»	»	6,00
»	— Baidoa	»	»	»	»	7,50
»	— Lugh Ganane	»	»	»	»	13,00
»	— Dolo	»	»	»	»	15,00
»	— Uegit	»	»	»	»	10,00
»	— Huddur	»	»	»	»	13,00
»	— Bardera-Dinsor	»	»	»	»	10--11
»	— Danane	»	»	»	»	2,00
»	— Merca	»	»	»	»	2,50
»	— Brava	»	»	»	»	6,00
»	— Chisimaio	»	»	»	»	12,00
»	— Gelib	»	»	»	»	10,00
»	— Giamama	»	»	»	»	11,00
»	— Uarscek	»	»	»	»	2,00
»	— Eil	»	»	»	»	25,00
»	— Obbia	»	»	»	»	20,00
»	— Coriolei	»	»	»	»	3,00
»	— Bender Beila	»	»	»	»	30,00
»	— Adan Iaval	»	»	»	»	8,00
»	— Las Anod	»	»	»	»	23,00
»	— Burao	»	»	»	»	25,00
»	— Hargheisa	»	»	»	»	30,00
»	— Boram	»	»	»	»	33,00
»	— Zeila	»	»	»	»	40,00
Burao	— Erigavo	»	»	»	»	10,00
»	— Berbera	»	»	»	»	5,00
Hargheisa	— Berbera	»	»	»	»	6,00
Burao	— Bohodle	»	»	»	»	4,00
»	— Garaadde	»	»	»	»	4,00
»	— Odoweina	»	»	»	»	4,00
Hargheisa	— Gavile	»	»	»	»	3,00
Erigavo	— Las Gore	»	»	»	»	12,00

Soggiorno delle macchine ribaltini o senza ribaltini:

fino a 6 tonnellate	per ogni giorno	Sh.	So.	150,00
da 7 a 8 tonnellate	»	»	»	180,00
da 10 tonnellate	»	»	»	200,00
Macchine pesanti con rimorchio	»	»	»	300,00

PARTE SECONDA

N. N.